



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 24/10/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 02/05/2018 ed estinto anticipatamente con conteggio estintivo del 10/05/2022, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, nel menzionare la sentenza della Corte di Giustizia Europea cd. Lexitor, nonché la sent. n. 263/2022 della Corte Costituzionale che ne ha confermato l'applicabilità, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso della quota parte non goduta degli oneri a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, in applicazione del criterio pro rata temporis, che quantifica in complessivi euro 1.973,17; al lordo di quanto eventualmente già versato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, chiede una riduzione di commissioni e costi ritenuti up front secondo il criterio della curva degli interessi. In ogni caso, chiede la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00, il rimborso delle spese di procedura per euro 20,00, oltre agli interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alla richiesta della ricorrente, precisando che la stessa ha sottoscritto con altro intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto; l'intermediario finanziatore ha ceduto il solo credito all'intermediario resistente senza cedere il contratto; il finanziamento è stato estinto



anticipatamente in data 31 maggio 2022 sulla base del conteggio estintivo trasmesso alla ricorrente e della relativa liberatoria.

Tanto premesso, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, evidenziando che il reclamo originario relativo alle commissioni up front doveva essere inviato al soggetto originario che ha finanziato il cliente e che ha effettivamente percepito tali costi. Evidenzia, inoltre, come, essendo cessionario del solo credito e non del contratto di finanziamento, non abbia legittimazione passiva al riguardo; ricorda che, secondo l'art. 2033 c.c. l'azione recuperatoria in merito può essere esperita solo nei confronti dell'effettivo accipiens, in questo caso l'originario soggetto che ha ricevuto il pagamento.

In ogni caso, l'intermediario rileva come la richiesta avanzata da parte ricorrente sia infondata nel merito. Sostiene in proposito che la ricorrente, invocando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, ha chiesto il rimborso in relazione alle commissioni finanziarie ed accessorie. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 9 febbraio 2021 n. C-555/21 sul credito immobiliare, ha affermato che anche nell'ambito dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto esiste uno strumento volto a garantire la tutela della trasparenza verso il cliente, ossia il c.d. "SECCI". A questo punto, pertanto, ritiene opportuno fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, oggi superata dalla nuova sentenza n. C-555/21 della Corte di Giustizia Europea.

Di conseguenza, l'intermediario sostiene che il conteggio estintivo trasmesso alla ricorrente, redatto sulla base del contratto il cui contenuto è stato approvato in sede di stipula, deve ritenersi pienamente corretto, con conseguente rigetto delle richieste di rimborso di ulteriori somme rispetto a quelle indicate nel conteggio estintivo. Afferma, infine, che comunque, come statuito dalla sent. n. 263/2022 della Corte Costituzionale, "i soggetti privati lesi (dal mancato rimborso delle commissioni up front) non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva".

Chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e comunque rigettato.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte delle commissioni versate e non godute di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Preliminarmente, si procede ad esaminare l'eccezione preliminare avanzata dall'intermediario, di difetto di legittimazione passiva, sull'assunto che il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato nel maggio 2018 da altro intermediario, il quale si sarebbe limitato a cedere all'attuale intermediario convenuto il solo credito. Rileva l'intermediario che pertanto, essendo cessionario del solo credito e non del contratto di finanziamento, non abbia legittimazione passiva al riguardo; ricorda che, secondo l'art. 2033 c.c., l'azione recuperatoria in merito può essere esperita solo nei confronti dell'effettivo accipiens, in questo caso l'originario soggetto che ha ricevuto il pagamento.

L'eccezione non merita di essere accolta.

Il Collegio evidenzia che, al riguardo, viene in considerazione la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6816/18, la quale ha statuito che: «Con l'operazione di cartolarizzazione, infatti, non viene ceduta un'obbligazione ex contractu; non viene, cioè,



ceduto il credito a una prestazione rinveniente dal rapporto originario (il mutuo) e, come tale, posta in capo al cedente (banca mutuante). In sostanza, il fatto-fonte del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da parte del mutuatario delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito del mutuatario è pertanto l'indebito, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l'accipiens del pagamento, vale a dire la società veicolo, cessionaria del contratto di mutuo, che quel pagamento ha ricevuto. Giovi osservare, a tale riguardo, che l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio».

Alla luce della menzionata pronuncia, i Collegi territoriali sono stati concordi nel ritenere che nei finanziamenti contro cessione del quinto, estinti anticipatamente, l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e che, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria (ex multis, Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023; Collegio di Bari, decisione n. 8384/2022; Collegio di Napoli, decisione n.2923/23).

Venendo al caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che il contratto è stato stipulato nel maggio 2018 con altro intermediario. Da quanto riferito dall'intermediario nelle controdeduzioni, si evince che il relativo credito è stato oggetto di una cessione da parte dell'originario finanziatore all'intermediario convenuto, senza cedere il contratto. Emerge altresì che il conteggio estintivo è stato emesso dall'intermediario resistente ed il versamento estintivo del finanziamento è stato effettuato in favore di quest'ultimo. Pertanto trova applicazione al caso di specie l'orientamento dei Collegi sopra riportato e deve riconoscersi la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto..

Venendo al merito, il ricorso merita di essere accolto solamente in parte.

Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l'applicazione dell'art. 125-sexies, TUB, il cui testo originario, precedentemente alla recente modifica ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, si imitava prevedere, per l'ipotesi di estinzione anticipata dei suddetti contratti di credito ai consumatori, una riduzione del costo totale del credito, «pari» all'importo degli interessi e «dei costi dovuti per la vita residua del contratto». Il riferimento all'inciso relativo alla «vita residua del contratto» ha determinato, il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

La Corte di Giustizia Europea, richiesta di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla



durata del rapporto, con la decisione del 11 settembre 2019 in causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor) ha stabilito che il menzionato art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF di conseguenza, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito della menzionata modifica ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, al fine di adeguare la disciplina in materia al dettato della sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, comma 1, TUB così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.

Il secondo comma del citato art. 11-octies, nel testo precedente all'ulteriore modifica introdotta dall'art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. “Decreto Asset”), stabiliva inoltre che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.



Sul menzionato originario testo dell'art. 11-octies, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, si è pronunciata di recente la Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 2022, n. 263, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in quanto, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La Corte, in particolare, ha osservato che, proprio in ragione dell'inequivocità della sentenza Lexitor, non è più possibile interpretare il "vecchio" art. 125-sexies, comma 1, del TUB in termini conformi alla sentenza Lexitor, in quanto integrato dal rinvio alle disposizioni della Banca d'Italia ex art. 11-octies, comma 2, fermo restando che la formulazione originaria dell'art. 125-sexies, laddove "sganciata" dal rinvio anzidetto, risulta sostanzialmente identica a quella dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, oggetto dell'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia.

Pertanto, la Corte Costituzionale, atteso che il testo originario dell'art. 125-sexies del TUB, tuttora in vigore per effetto de menzionato art 11-octies, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostanzialmente conforme all'art. 16 della direttiva (come interpretato nella sentenza Lexitor), e atteso altresì che la sopravvenuta difformità è dipesa soltanto dal rinvio, operato dal ridetto art. 11-octies, comma. 2, alle fonti secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di quest'ultimo articolo limitatamente alle parole, ivi presenti, "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

Per effetto della suddetta sentenza, in merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF, coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale, sono nel senso di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.

Il legislatore è a sua volta intervenuto sul punto, al fine di recepire questa pronuncia, dapprima con l'art. 1, co. 1-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale ha previsto che "All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato», con la conseguenza di escludere dall'obbligo di rimborso i c.d. costi up front.

Norma, tuttavia, a sua volta abrogata dal menzionato successivo l'art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, il quale dispone che: «All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del



presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, "Unicredit Bank Austria"), invocata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Secondo gli indirizzi conformi dei Collegi, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, come evidenziato dalla stessa pronuncia, la quale (par. 32 e 35), si fa carico di motivare il proprio differente tenore, rispetto a quanto statuito dalla "Lexitor", sulla base della specificità della disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali ai consumatori in essa previsto, in specie mediante il c.d. PIES, consente di rendere costoro adeguatamente edotti circa la ripartizione dei costi tra quelli recurring ed up front, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi.

A rafforzare il quadro interpretativo così delineato, si aggiunga che di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25997, con riferimento ai contratti conclusi sotto il vigore dell'abrogato art. 125 TUB, ha sancito che: «il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB». In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio, venendo al caso di specie e con riferimento alle voci di cui la ricorrente chiede il rimborso, quanto alla voce "commissioni intermediario del credito", rileva che l'ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata all'art. 13 delle condizioni contrattuali, in cui per il rimborso della parte recurring delle commissioni "intermediario" è richiamato il criterio della curva degli interessi.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi il menzionato criterio contrattuale della curva degli interessi può valere per la restituzione della parte recurring della commissione in favore dell'intermediario finanziario, criterio che trova esplicitazione nel piano di ammortamento, il quale è agli atti e risulta sottoscritto dalla ricorrente. Pertanto, in applicazione del menzionato criterio, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente al rimborso della somma di euro 234,33, somma già rimborsata in sede di conteggio estintivo, per cui nulla è più dovuto sul punto.

Quanto alla componente up front, secondo l'opinione condivisa dei Collegi ad essa trova applicazione il criterio della curva degli interessi, e pertanto il Collegio riconosce il diritto al rimborso di euro 515,98. Quanto alla voce "commissioni di distribuzione", anche ad essa deve attribuirsi natura interamente up front, per orientamento condiviso dai Collegi, facendo essa riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque anche essa è rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi: pertanto il Collegio riconosce il diritto al rimborso della somma di euro 579,06; quanto infine alla voce "spese invio comunicazioni", il Collegio riconosce il diritto al rimborso della somma di euro 8,43.

In relazione alla "commissione di estinzione anticipata", il Collegio precisa innanzitutto che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20, ha stabilito il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interpretata nel senso che la commissione di anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.". Premesso che dalle evidenze in atti risulta nel conteggio estintivo un addebito a tale titolo di € 132,29 pari all'1% del capitale residuo risultante dal medesimo conteggio (€ 13.229,15); e che, in ogni caso, sia il debito residuo sia il capitale residuo sono superiori a € 10.000,00, il Collegio rileva che la ricorrente non produce in atti alcuna documentazione utile a dimostrare che il predetto ammontare sia privo di oggettiva giustificazione causale e si limita ad indicare tale importo in una tabella senza avanzare alcuna specifica richiesta al riguardo. La durata residua del finanziamento, inoltre, era superiore ad un anno al momento dell'estinzione anticipata e l'istante non ha contestato specificamente l'ammontare della commissione applicata, in particolare la circostanza che l'importo fosse stato calcolato nella misura dell'1 per cento su un debito residuo che non teneva conto delle riduzioni dovute. Per le ragioni sopra indicate, pertanto, la domanda di rimborso della commissione di estinzione non può essere accolta.

Quanto all'ulteriore domanda, con cui la ricorrente genericamente chiede la restituzione di "eventuali" quote versate in eccedenza, essa non risulta accompagnata da alcuna evidenza probatoria, e pertanto non merita di essere accolta.

Non merita, altresì, di essere accolta la domanda di refusione delle spese legali avanzata dalla ricorrente, e quantificate in euro 200,00. Infatti, l'orientamento condiviso dei Collegi ha ritenuto che il rimborso delle spese legali sia ammesso solo quando l'ausilio di un legale si sia rivelato necessario per la complessità della controversia. In specifico, si ritiene che tale condizione non possa essere ravvisata nel caso di ricorsi in materia di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, attesa la natura seriale del ricorso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.103,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO